

COMUNE DI ABANO TERME

Regolamento per l'applicazione
della

TARIFFA RIFIUTI

INDICE

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA
ARTICOLO 3	PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA
ARTICOLO 4	SOGGETTI PASSIVI
ARTICOLO 5	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ARTICOLO 6	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
ARTICOLO 7	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 8	DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE
ARTICOLO 9	SUPERFICIE UTILE
ARTICOLO 10	INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE
ARTICOLO 11	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TARIFFA
ARTICOLO 12	RIDUZIONI DI TARIFFA E AGEVOLAZIONI
ARTICOLO 13	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
ARTICOLO 14	PARTICOLARI SITUAZIONI DI TARIFFA
ARTICOLO 15	SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA
ARTICOLO 16	LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA
ARTICOLO 17	TARIFFA GIORNALIERA
ARTICOLO 18	ATTIVITA' DI CONTROLLO
ARTICOLO 19	VIOLAZIONI
ARTICOLO 20	COOPERAZIONE TRA ENTI
ARTICOLO 21	RIMBORSI
ARTICOLO 22	RISCOSSIONE DELLA TARIFFA
ARTICOLO 23	TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI
ARTICOLO 24	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Abano Terme della Tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. La gestione del ciclo dei rifiuti è disciplinata da apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Abano Terme è istituita la Tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97 e determinata in base alla Tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. La Tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art. 22 del presente regolamento dall'Ente Gestore.
3. Per Ente gestore si intende il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, in base alla normativa di settore.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

1. La Tariffa è dovuta, per l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui al comma 2 art. 7 del D.Lgs. 22/97, esistenti nel territorio comunale, in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
2. Per le abitazioni coloniche, così come individuate dall' art.39 del T.U.II.DD. 22.12.86, n.917, e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la Tariffa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
4. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti, come individuati dall' art. 11 del presente regolamento.
5. Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo, salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare, con le fatture degli enti preposti ai servizi a rete, che non si siano verificati consumi per un periodo di almeno 6 mesi.
6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione di tariffa.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano, detengono o conducono i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, di cui all' art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti

2. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti (quali sale riunioni o ricreative, alloggio del custode e similari), la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.
3. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locati a terzi per periodi inferiori all'anno, la Tariffa è dovuta dal proprietario, o da chi li concede in affitto saltuariamente, che è obbligato a denunciare al Gestore, oltre al numero degli occupanti anche le eventuali variazioni di superficie e di destinazione d'uso. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
4. Qualora non sia possibile individuare il soggetto passivo principale si considera tale chi ha presentato o sottoscritto la denuncia, di cui al successivo art. 10, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia, se trattasi di tariffa relativa all'abitazione, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori o conduttori.
6. In fase di prima applicazione della tariffa possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. I valori della Tariffa sono definiti dal Comune con decorrenza annuale dal 1 gennaio 2004. Per gli anni successivi l'eventuale mancata definizione della Tariffa, comporta l'applicazione della Tariffa dell'anno precedente.
2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa deve garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97.
3. La Tariffa di riferimento è costituita di una quota fissa, determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, e di una quota variabile relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.
4. Al fine del calcolo della tariffa le utenze sono suddivise come segue:
 - a. Categoria utenze domestiche
 - b. Categoria utenze non domestiche
 - c. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere, di servizi e le associazioni.
5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, nonché i coefficienti di riparto di tali quote sia tra le utenze domestiche, che tra le utenze non domestiche, sono approvate dal Comune su proposta dell'Ente Gestore, che li determina applicando il metodo e le formule di cui al D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni (metodo normalizzato).
6. Nel caso in cui per particolari categorie di utenze si conoscano le quantità di rifiuti prodotti, il Comune potrà utilizzare tali dati per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, mentre la parte fissa sarà determinata in base al D.P.R. 158/99.
7. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al comma 9° dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97, rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.

ARTICOLO 6

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto:
 - del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza;
 - della superficie occupata o condotta;
 - della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato.
2. Per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa vengono utilizzati rispettivamente i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) che possono essere aggiornati, su base annua, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 7

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune, in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/mq/anno.
2. Per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa vengono utilizzati rispettivamente i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione) e Kd (coefficiente di produzione in kg/m² anno) che possono essere aggiornati, su base annua, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. L'assegnazione di un'utenza ad una categoria, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulta dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, che potranno essere accertate dall'Ente Gestore.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
5. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, è attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ARTICOLO 8

DETERMINAZIONE DEL NUMERO OCCUPANTI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - domestiche residenti
 - domestiche non residenti
2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. I soggetti, che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa, sono domiciliati altrove, non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza

possa essere documentata attraverso un'attestazione dell'ente presso il quale è stato stabilito il proprio domicilio (es. servizio militare di leva, lungodegenti, studenti iscritti in collegi) ed a condizione che il periodo di permanenza al di fuori del nucleo sia superiore ad un anno. Lo stesso Ente Gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dei dati segnalati eventualmente dall'utenza.

3. Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi, salvo diversa indicazione, in aumento, dell'utente.

4. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente in 2 (due) unità; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti che risiedono o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 5.

5. In sede di prima applicazione della tariffa il numero degli occupanti dell'alloggio è desunto, per le famiglie residenti, dagli iscritti all'Ufficio Anagrafe del Comune di Abano Terme.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ARTICOLO 9 SUPERFICIE UTILE

1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

2. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 7 del D.Lgs. 22/97

3. Per la determinazione della superficie utile complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadro.

4. Le superfici coperte sono computabili solo qualora abbiano una altezza pari o superiore a metri 1,50. Sono considerate aree coperte oltre a quelle fisicamente coperte da tetto o tettoia, anche i poggiali (o terrazze) interclusi fra muri (su tre lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggiali del piano superiore) del fabbricato (comunemente definite logge).

5. La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata, pro quota, ai singoli occupanti destinatari, con la tariffa e le eventuali attenuazioni e agevolazioni proprie di questi ultimi.

6. In sede di prima applicazione della tariffa sono considerate le superfici iscritte nei ruoli della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di Abano Terme integrate da quelle previste dall'applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 10 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. La Tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e aree scoperte.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza (occupazione, detenzione o conduzione).

3. La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di inizio.

4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare, entro lo stesso termine

di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione, e quant'altro comporti un diverso ammontare della tariffa.

5. La comunicazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, risultanti anche da certificati, e tutti gli elementi determinanti la composizione della Tariffa e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale e presentata direttamente presso gli uffici dell'Ente Gestore preposti che rilasceranno ricevuta. La presentazione a mezzo posta può avvenire con raccomandata con ricevuta di ritorno e vale come data di presentazione la data del timbro postale di invio.

6. La Tariffa viene definita sulla base degli elementi contenuti nella comunicazione originaria e/o di successiva variazione.

7. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazione della composizione del nucleo familiare, modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazione delle destinazioni d'uso del locale ed aree scoperte, o simili), dovranno essere comunicati all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, avranno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla variazione, se la comunicazione perviene entro il termine suddetto di 60 giorni. In caso di comunicazione pervenuta oltre il suddetto termine, gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:

- dal primo giorno del mese successivo alla data di pervenimento della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;

- dal primo giorno del mese successivo dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta.

8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

9. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso della parte di Tariffa riferita al periodo che va dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cessazione.

10. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà pervenire all'Ente Gestore entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione. In caso di comunicazione tardiva, a titolo di penale non sarà riconosciuto il rimborso sempreché l'obbligo tariffario non sia stato assolto da terzi.

11. Gli elementi costituenti definizione di inizio, cessazione e variazioni di utenza che influiscano nella determinazione e applicazione della Tariffa, dovranno essere presentati all'Ente Gestore con le modalità di cui ai commi precedenti.

12. E' fatto obbligo all'amministratore di condominio ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa di presentare all'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio di cui all'art. 4, comma 2, e del centro commerciale integrato.

13. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le sanzioni di cui all'art. 19.

ARTICOLO 11 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE A TARIFFA

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura ed il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, ed i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Le predette circostanze di esclusione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente verificate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i seguenti locali ed aree:

a) Locali:

- non allacciati ai servizi di rete (acqua - gas - energia elettrica) ad esclusione dei garage, ripostigli o tettoie che rimangono assoggettati a tariffa;
- stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per l'attività agricola ad esclusione della superficie adibita ad abitazione che rimane assoggettata a tariffa ;
- di fatto non utilizzati, perché sono stati rilasciati permessi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, e purché siano iniziati i lavori, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, e simili;
- locali comuni condominiali di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili, con carattere di esposizione permanente.

b) Aree:

- impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni servizio carburanti;
- utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree scoperte destinate a verde privato costituenti accessorio o pertinenza dei locali.

3. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi e Stati esteri.

ARTICOLO 12 RIDUZIONI DI TARIFFA E AGEVOLAZIONI

1. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.

2. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la Tariffa è ridotta al 40%. Tale condizione dovrà essere fatta constatare dall'utenza mediante diffida scritta all'Ente Gestore e comunicata al Comune. Dalla data di ricevimento di tale diffida e ammesso che ne ricorrano i presupposti, avrà decorrenza la riduzione di tariffa anzidetta.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalla legislazione in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.

4. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, (di danno o pericolo alle persone o all'ambiente) riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa presentazione all'Ente Gestore della documentazione della spesa sostenuta.

5. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività), la Tariffa complessiva (sia quota fissa sia quota variabile) è ridotta del 30%.

6. E' riconosciuta una riduzione proporzionale (in dodicesimi) della Tariffa, rapportata al periodo di mancato utilizzo del servizio, per le ipotesi previste all'art. 3 comma 5 (allacciamento ai servizi a rete senza consumi).

7. La tariffa è ridotta per i locali e le aree occupati:

- dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all' art.13 della L.n.266 del 11.8.1991;

- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all' art.10 del D.Lgs. n.460 del 4.12.1997;

- da enti o associazioni che svolgono rilevanti attività di carattere sociale o culturale o per la tutela dell'ambiente o del territorio, iscritte all'albo comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo.

- dal Comune di Abano Terme per lo svolgimento l'attività istituzionale

L'entità delle riduzioni previste dal presente comma è stabilita dal Comune nei termini di legge previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione; in caso di mancata adozione della deliberazione nei predetti termini si intendono prorogate le riduzioni in vigore.

ARTICOLO 13 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 10 del D.lgs 22/97 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99 viene riconosciuta l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche.

2. La percentuale di attribuzione viene stabilita con la deliberazione consiliare che determina la tariffa.

3. La quota variabile della tariffa può essere ridotta del 20% per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore.

ARTICOLO 14 PARTICOLARI SITUAZIONI DI TARIFFA

1. Sono soggetti a Tariffa, commisurata alla sola quota fissa, i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano comprovate da idonea documentazione, nella comunicazione all'Ente Gestore, e debitamente riscontrate.

2. Per le utenze non domestiche non sono computate:

- le superfici di viabilità automobilistica interna

- le superfici suscettibili di produrre esclusivamente rifiuti pericolosi e/o speciali non assimilati agli urbani.

Per tipologie di utenza con superfici suscettibili documentatamente di produrre rifiuti pericolosi, o speciali non assimilati agli r.s.u., difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici del 30%.

3. Per le utenze non domestiche viene prevista una riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il

produttore dovrà preventivamente definire con l'Ente Gestore l'avvio dell'attività di recupero e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al recupero mediante specifica attestazione, rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4. Non comportano riduzioni della Tariffa, le situazioni di erogazione di servizi svolti dall'Ente Gestore, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi suppletivi alle condizioni standard.

ARTICOLO 15 SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA NEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. Il Comune può sostituirsi in tutto o in parte all'utenza nel pagamento della tariffa nei seguenti casi:
 - a) utenze domestiche attive, costituite da persone assistite dal Comune secondo i propri programmi di intervento e assistenza, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
 - b) utenze domestiche a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali secondo i criteri adottati con il Regolamento Comunale per l'Erogazione dei Contributi Economici;
2. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della Tariffa, nelle fattispecie previste al comma precedente, deve essere presentata, dall'utenza interessata, all' Ufficio Comunale competente, entro 30 giorni dalla data della intervenuta fattispecie. In caso di accettazione da parte del Comune, con relativa copertura finanziaria, l'Ente Gestore procede alla riscossione senza addebito di interessi per eventuali ritardi.

ARTICOLO 16 LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA

1. Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.

ARTICOLO 17 TARIFFA GIORNALIERA

1. E' istituita una Tariffa Giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'utilizzo pari o inferiore a 183 (centottantatre) giorni nell'arco dell'anno, anche se non continuativi.
2. La Tariffa giornaliera è calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione.
3. La Tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/100 della tariffa ordinaria, al mq. di superficie occupata per ogni giornata. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione di cui sopra, è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa o quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. La tariffa giornaliera (I.V.A. compresa) viene calcolata dall'ufficio comunale competente alla liquidazione del C.O.S.A.P. e viene versata su apposito c.c. postale intestato all'Ente Gestore.
5. La tariffa giornaliera è applicata anche per le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, luna park e simili), nonché per quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
6. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.

7. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa giornaliera.

8. La tariffa giornaliera non si applica nel caso di:

- occupazioni di aree scoperte per meno di un'ora;
- occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- occupazioni per sosta fino ad un'ora effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

9. Il servizio erogato come corrispettivo della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti, collocati negli appositi contenitori a cura dell'utenza, formatisi all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea.

ARTICOLO 18 ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa e ai fini del controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali oggetto della tariffa. A tale scopo può:

- a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, atti pubblici e/o scritture private, idonei ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- d) invitare i predetti soggetti a fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- e) utilizzare tecnici o incaricati dall'Ente Gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'Ente Gestore medesimo;
- f) accedere alle banche dati in possesso del Comune.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

3. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

4. Il Gestore può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.

5. Il Gestore in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.

ARTICOLO 19 VIOLAZIONI

1. Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento comunale sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

2. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione e/o di variazione, l'Ente Gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'Ente Gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 18.

3. Nel caso di omessa, infedele od incompleta denuncia ed in caso di presentazione della comunicazione di inizio e/o variazione oltre il termine previsto dall'art. 10, il Gestore provvede ad emettere atti di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuali.

4. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore. In caso di ritardato parziale o mancato pagamento delle fatture, l'Ente Gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (untrecentosessantacinquesimo) del tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuali.

ARTICOLO 20 COOPERAZIONE TRA ENTI

1. E' fatto obbligo al soggetto gestore del servizio idrico di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza mensile, gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e, prima del rilascio del contratto, di far compilare all'utente il modulo di denuncia predisposto e fornito dall'Ente Gestore e di ritirare la relativa denuncia per la Tariffa per la gestione dei rifiuti, rilasciando ricevuta e provvedendo al successivo inoltro all'Ente Gestore.

2. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, e simili.

3. E' fatto obbligo agli Uffici del Commercio del Comune di comunicare all'Ente Gestore, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione.

4. E' fatto obbligo agli Uffici di Polizia Municipale, all'atto del sopralluogo per certificare l'iscrizione anagrafica e quella per lo svolgimento dell'attività produttiva, di consegnare all'utenza il modulo di denuncia predisposto e fornito dall'Ente Gestore, in duplice copia, per il quale viene rilasciata ricevuta di ritiro.

ARTICOLO 21 RIMBORSI

1. L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ARTICOLO 22 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. Il Gestore del servizio provvede alla riscossione ordinaria della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente. L'ammontare annuo della tariffa deve essere suddiviso in almeno tre rate. L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi eventualmente effettuati dall'Ente Gestore medesimo.

2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate come corrispondenza ordinaria.

3. Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura presso gli uffici dell'Ente Gestore, gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria o altra forma.
4. L'Ente Gestore restituirà al Comune i nominativi dei contribuenti morosi ed il comune provvederà alla riscossione coattiva con addebito di spese al contribuente.

ARTICOLO 23 TASSE ED IMPOSTE

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Dal 1° Gennaio 2004, è soppressa sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2003, continuano ad essere effettuati anche successivamente a tale data, dall'Ufficio Tributi del Comune di Abano Terme.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti.
4. Limitatamente al primo anno di applicazione in via sperimentale della tariffa, l'Ente Gestore potrà proporre al Comune eventuali adeguamenti tariffari da applicarsi nell'anno stesso qualora l'andamento degli introiti, sulla base delle tariffe inizialmente approvate, non fossero sufficienti a coprire i costi del servizio.
5. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di settore, statale, regionale e comunale.
6. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1° Gennaio 2004